

Ispezioni

## Illecita interposizione, somministrazione fraudolenta e reazione degli organi ispettivi

Andrea Rapacciuolo - Ispettore del lavoro in Milano  
Gian Luca Bongiovanni - Consulente del lavoro

### La dissociazione del rapporto datore/lavoratore

Il persistere della crisi economica e dell'assenza di politiche capaci di condurre l'economia nazionale verso una crescita soddisfacente, porta con sé una costante ricerca, da parte dei soggetti economici, di soluzioni efficaci per ottenere i profitti desiderati; l'economia classica ci insegna che ciò si dovrebbe tradurre in investimenti per l'innovazione e in maggiore efficienza dei fattori produttivi, ma spesso si verifica un mero contenimento del costo del lavoro decentrando i processi aziendali o realizzando forme di flessibilità nell'utilizzo della manodopera.

In particolare, quest'ultimo è un tema sociale ed economico di attualità caratterizzato da fenomeni che si pongono anche oltre il confine del lecito, interponendo un soggetto terzo fra il datore di lavoro effettivo e il prestatore dell'opera con la finalità di realizzare una sorta di scudo per occultare gli effetti del rapporto di lavoro in termini di titolarità e responsabilità.

Cionondimeno si deve ricordare che il diritto prevede alcune fattispecie di interposizione assolutamente lecite: l'appalto, il distacco e la somministrazione autorizzata rappresentano le uniche tre ipotesi espressamente previste e disciplinate dal nostro ordinamento per mezzo delle quali si può verificare una dissociazione fra il datore di lavoro titolare e il soggetto utilizzatore / fruitore della prestazione lavorativa.

La dissociazione in argomento realizzata per mezzo di strumenti che non rispettano i requisiti richiesti dalle norme vigenti danno origine ad operazioni quali la somministrazione di manodopera illecita e/o fraudolenta; le pesanti sanzioni,

anche di natura penale, previste in questi casi costituiscono un grave rischio alla sopravvivenza dei piccoli imprenditori poco informati o attratti da sostanziose riduzioni di costo: in questo senso, un'ulteriore opera di informazione su questo tema, senza dubbio complesso e articolato, è quantomeno opportuna.

### Appalto irregolare o illecito

Come noto, l'appalto è un contratto tipico a prestazioni corrispettive, previsto dall'articolo 1655 codice civile, che svolge un'utile funzione nella regolamentazione dei rapporti economici fra gli imprenditori, nella filiera della produzione di molteplici settori. Ai fini giuslavoristici occorre però mettere in luce che in talune circostanze, caratterizzate da un'incidenza rilevante della componente "lavoro" rispetto all'organizzazione e ai mezzi utilizzati per la realizzazione dell'opera oggetto del contratto, l'istituto dell'appalto rischia di perdere la sua natura e di assumere connotazioni illecite: in assenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza si configura una somministrazione illecita di manodopera il cui utilizzo da parte del committente è certamente vietato.

Il problema, riscontrabile anche da una semplice analisi comparata della disciplina del contratto di appalto e della somministrazione di manodopera, è ben noto: sin dall'abrogazione della legge n. 1369/1960 e dalla formulazione dell'articolo 29, Decreto legislativo n. 276/2003, il legislatore si è premurato di definire i criteri di distinzione fra l'appalto e la somministrazione di lavoro, ponendo l'attenzione in modo particolare sull'organizzazione che l'appaltatore in quanto imprenditore